



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Direzione
Comunicazione e Relazioni Esterne**

N. Conv. 203/2022

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE/TIROCINI

La presente convenzione regola i rapporti tra

L'Università degli studi di Trento con sede legale a Trento, in via Calepina, n. 14, codice fiscale e partita IVA 00340520220, d'ora in avanti denominata "UNITRENTO", rappresentata dalla Dirigente della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne, dott.ssa Alessandra Montresor, nata a Verona il 12 gennaio 1969

e

Il Comune di Trento con sede legale a Trento, in via Belenzani n. 19, codice fiscale e partita IVA 00355870221 d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", rappresentato dalla Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili, dott.ssa Laura Begher, nata a Bolzano il 03/12/1984 in qualità di rappresentante legale, congiuntamente denominate "le Parti"

premesse

che UNITRENTO promuove il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi e del suo completamento,
che le Parti ritengono che la conoscenza diretta del mondo del lavoro migliori le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego,
che il Comune, ritenendo importante rafforzare la collaborazione per accrescere le attitudini lavorative dei giovani universitari, dal 2015 ha stipulato delle convenzioni che regolano i rapporti sui tirocini di formazione e orientamento per studenti provenienti dall'Università degli Studi di Trento, mentre, a livello sperimentale, il Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili ha attivato convenzioni ad hoc per l'accoglienza, presso i propri uffici, di tirocini postlaurea retribuiti,
che ad oggi altri Servizi comunali si stanno interessando per l'attivazione di tirocini post laurea retribuiti e pertanto il Comune ritiene opportuno approvare un'unica convenzione per lo svolgimento di tirocini sia durante il percorso di studi che post laurea;
che UNITRENTO promuove il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi e del suo completamento,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione disciplina le modalità di gestione ed attuazione delle esperienze di tirocinio/stage curriculare ed extracurriculare svolte da studenti e da laureati UNITRENTO.

Art. 2 Tutor

L'attività formativa del/la tirocinante è seguita da un/a tutor aziendale individuato/a dal Soggetto ospitante e da un/a tutor UNITRENTO individuato/a dal/la tirocinante.

Art. 3 Progetto formativo

Ogni progetto formativo e di orientamento redatto in base alla presente Convenzione contiene:

- a) il nominativo del/la tirocinante e i nominativi dei/delle due tutor;
- b) i tempi e il calendario di presenza del/la tirocinante nonché i suoi obblighi;
- c) i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività formative;
- d) le strutture aziendali che accoglieranno il/la tirocinante e i servizi messi a sua disposizione;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

Art. 4 Limiti

Il Comune può accogliere tirocinanti nei limiti stabiliti dalla vigente normativa regionale/provinciale o, in assenza di questa, dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142.

Il tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

Art. 5 Obblighi dell'Università degli Studi di Trento

UNITRENTO:

- a) individua un/a docente tutor responsabile dell'aspetto didattico-organizzativo dell'attività di tirocinio/stage;
- b) eroga come previsto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato nella G. U. del 11/01/2012, la formazione su Salute e sicurezza sul luogo di lavoro – parte generale;
- c) trasmette copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo alla Regione o alla Provincia delegata, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali;
- d) assicura il/la tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, la responsabilità civile e l'Inail. Le coperture assicurative comprendono anche eventuali attività comunque indicate nel progetto, svolte al di fuori delle sedi del Soggetto ospitante.

Art. 6 Obblighi del Soggetto ospitante

Il Comune di Trento:

- a) redige il progetto formativo sull'apposita piattaforma Esse3;
- b) si impegna a utilizzare il tirocinio per attività formative e di orientamento al lavoro per le quali è necessario un periodo formativo e a rispettare quanto concordato nel progetto di tirocinio;
- c) comunica tempestivamente a UNITRENTO eventuali imprevisti che richiedano una modifica del progetto (interruzioni, cambio sede, assenze, variazioni d'orario, sospensioni etc.);
- d) designa un/a tutor aziendale che segue il/la tirocinante e collabora alla redazione della documentazione, fornita da UNITRENTO, attestante l'esperienza di tirocinio, nelle modalità e nei termini previsti;
- e) ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm./s.m.i., si impegna ad attuare le misure di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle in materia di dispositivi di protezione individuale, di informazione, formazione e addestramento, e l'eventuale sorveglianza sanitaria. Se il tirocinante è soggetto a sorveglianza sanitaria, si impegna anche a fornire a UNITRENTO copia della documentazione di idoneità, anche a termine del tirocinio;
- f) eroga formazione specifica, sui rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore di appartenenza del Comune di Trento ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato nella G. U. del 11/01/2012;
- g) retribuisce come da normativa provinciale, i tirocini destinati a neolaureati/e;
- h) trasmette copia di ciascun progetto formativo relativo a tirocini postlaurea al SARE – Trentino Lavoro - Comunicazioni obbligatorie on line.

Art. 7 Obblighi del/la tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il/la tirocinante è tenuto/a a:

1. svolgere le attività previste dal progetto seguendo le indicazioni dei/delle tutor;

2. prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle di altre persone presenti, come da art.20 del D.Lgs. 81/08. E' tenuto/a ad osservare le disposizioni del Comune per la protezione collettiva-individuale;
3. mantenere la riservatezza su dati e informazioni sull'attività lavorativa e sui processi produttivi e i prodotti;
4. rispettare i regolamenti disciplinari del Comune, gli orari di presenza concordati e le modalità di fruizione delle strutture e dei servizi messi a disposizione;
5. comunicare a UNITRENTO eventuali imprevisti che modifichino il progetto (cambio sede, variazioni durata/orario, interruzioni etc.) e seguire le indicazioni ricevute in merito;
6. comunicare tempestivamente al/la tutor aziendale eventuali malattie o altro giustificato motivo di assenza;
7. comunicare tempestivamente sia all'ufficio ospitante sia a UNITRENTO, eventuali incidenti accorsi, facendo pervenire ad entrambi la documentazione necessaria;
8. compilare nelle modalità e nei tempi concordati, i documenti ricevuti da UNITRENTO;
9. richiedere l'autorizzazione al Dirigente dell'ufficio ospitante per eventuali elaborati da presentare a terzi.
10. in caso di tirocinio curriculare, mantenere lo status di studente/studentessa per tutta la durata del tirocinio.

Art. 8 – Risultati dell'attività

La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Tali accordi fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo.

Art. 9 Tirocini area servizio sociale

Per gli studenti che svolgono il tirocinio obbligatorio dell'area dei servizi sociali, UNITRENTO si impegna a favorire la partecipazione del supervisore/tutor aziendale alle attività di aggiornamento/formazione promosse dai relativi corsi. Il Soggetto ospitante autorizza la partecipazione del supervisore, in orario di servizio, agli incontri promossi.

Art.10 Durata

La presente Convenzione sostituisce ed integra la convenzione di tirocinio sottoscritta il 7/01/2019 ed ha validità di cinque anni a decorrere dalla data della marca temporale apposta contestualmente alla firma digitale dell'ultimo firmatario. E' fatta salva per le Parti la disdetta da comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi. In tal caso, le Parti si impegnano al completamento dei rapporti di tirocinio in essere.

Art.11 Oneri fiscali

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, comma 731 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del DPR 131/86 con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 12 -Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito "GDPR") che i dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità di stipula ed esecuzione della stessa e dei conseguenti adempimenti di legge nonché nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. I dati di contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei dati sono: per UNITRENTO, email: rpdp@unitn.it; per l'ente ospitante: servizioRPD@comunitrentini.it.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale delle Parti autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni

assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, necessità e riservatezza.

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi per la realizzazione delle finalità sopraindicate; per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.

I dati saranno conservati per il periodo necessario all'esecuzione della presente Convenzione e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Le Parti dichiarano di garantire agli interessati i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo.

Resta salvo in ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Art. 13 - Ruoli privacy delle Parti in merito alle esperienze di tirocinio/stage curriculare ed extracurriculare

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della gestione ed attuazione delle esperienze di tirocinio curriculare, Unitrento, in qualità di Titolare del trattamento, nomina, con apposito atto da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, il Comune di Trento, Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della gestione ed attuazione delle esperienze di tirocinio extracurriculare, le Parti riconoscono reciprocamente e concordano di essere Titolari autonomi del trattamento dei dati trattati.

Art. 14 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione. Qualora non sia possibile giungere a una definizione conciliativa, dovrà intendersi competente il Foro di Trento.

Art. 15 – Clausole finali

Per quanto non previsto nella presente, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente: art.18 legge 24/06/1997, n° 196 e D.M. 25/03/1998, n° 142, e inoltre le specifiche normative regionali/provinciali relative ai tirocini (nel territorio provinciale trentino: l'art.4 bis della L.P. 16/06/1983, n. 19).

La presente Convenzione, redatta in un unico originale, viene firmata digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Luogo Trento

PER L'UNIVERSITÀ

PER IL SOGGETTO OSPITANTE

Il Dirigente

Il Rappresentante Legale

dott.ssa Alessandra Montresor

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa)